



Città di Lecce

Cod. Fisc. 80008510754 Part. IVA 0015339075

SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI UFFICIO CENTRO STORICO

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

(adeguato al Bando Tipo n.1/2023, come da ultimo approvato dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16.09.2025 e modificato con delibera n. 148 del 01.04.2026)

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 E ART. 44 (Appalto Integrato) per: CIS LECCE – BRINDISI – COSTA ADRIATICA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DELIBERA CIPESS N. 31/2022 – CODICE CIS A1_15 “LA SPIAGGIA URBANA” – LOTTO 1D – DARSENA DI SAN CATALDO – COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DARSENA DI SAN CATALDO – Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione del COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DARSENA DI SAN CATALDO.

CUI: L800085107542022200016

CUP: C82H22000060005

CIG: **BCA68FAA6B**

L'affidamento avviene in forma di Appalto Integrato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 21 dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), redatto ed approvato dalla Stazione Appaltante in conformità ai requisiti normativi.

TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09.00 del giorno **10.09.2026 a pena di irricevibilità.**

PRIMA SEDUTA PUBBLICA La prima sessione avrà luogo il giorno 10.09.2026, **alle ore 09.30** in *call conference*.

PREMESSE

L'Amministrazione, intende realizzare le opere relative all'intervento "CIS LECCE – BRINDISI – COSTA ADRIATICA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DELIBERA CIPESS N. 31/2022 – CODICE CIS A1_15 “LA SPIAGGIA URBANA” – LOTTO 1D – DARSENA DI SAN CATALDO – COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DARSENA DI SAN CATALDO, per un importo complessivo di € 5.100.000,00. Il Progetto è finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo(C.I.S.), giusta delibera CIPESS n. 31/2022 del 02.08.2022 e dai successivi atti attuativi (Termini per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti - OGV).

In conseguenza, l'intervento di che trattasi, per la somma complessiva di € 5.100.000,00 è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028, elenco annuale dei Lavori Pubblici 2026 con

codice identificativo (CUI): L800085107542022200016), approvato con deliberazione di C.C. n.29 del 18.02.2026.

Il *progetto di fattibilità tecnico economica* (PFTE) relativo all'intervento denominato **“La Spiaggia Urbana- Lotto 1D – Darsena di San Cataldo – Completamento lavori di adeguamento e messa in sicurezza della darsena di San Cataldo” - codice intervento CIS: A1-15 CUP: C82H22000060005**”, è stato redatto dalla società BC ENGINEERING S.r.l., validato dal RUP a conclusione dell'attività di verifica della progettazione con verbale del 25.06.2026 ed approvato con **deliberazione della Giunta Comunale n. 259 del 30/06/2026**.

Con determinazione dirigenziale n. **2465 del 05.08.2026**, questa Amministrazione ha deciso di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'intervento denominato: **CIS LECCE – BRINDISI – COSTA ADRIATICA FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DELIBERA CIPESS N. 31/2022 – CODICE CIS A1 15 “LA SPIAGGIA URBANA” – LOTTO 1D – DARSENA DI SAN CATALDO – COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DARSENA DI SAN CATALDO – Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione del COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DARSENA DI SAN CATALDO - CUI: L80008510754202200017 - CUP: C82H22000040005**.

Tutti i riferimenti normativi anche se non contemplati nella presente procedura devono intendersi riferiti al D.lgs n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024.

L'appalto, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, è escluso dall'obbligo di utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM).

LA DURATA DEL PROCEDIMENTO è quella di cui all'allegato I.3 del D.lgs. n. 36/2023, compatibilmente con le prescrizioni dell'Ente finanziatore.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, via F. Rubichi n.16- 73100 LECCE – Codice NUTS ITF45 – tel. 0832.682229/682230 (centralino).

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'arch. Silvio CILLO – email: silvio.cillo@comune.lecce.it

1. PIATTAFORMATELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://lecce.tuttogare.it> ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce **Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche**.

L'utilizzo della PAD *“Tutto Gare” del Comune di Lecce* comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

b) utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nella home page, Sezione "Registrazione Operatore Economico" di "Tutto Gare" del Comune di Lecce (di seguito "home page").

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la parcondicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando di gara alla data ed ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nelle "Norme Tecniche di Utilizzo" della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nel portale, cliccando alla voce "Norme Tecniche di Utilizzo", parti integranti e sostanziali delle norme di gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura. L'operatore economico deve accreditarsi al Sistema telematico ed accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (upload) sulla piattaforma del Sistema, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

Le offerte e domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato "Tutto Gare", il cui accesso è consentito alla pagina <http://lecce.tuttogare.it> e su www.comune.lecce.it.

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono accedere al Sistema con le proprie chiavi d'accesso ottenibili mediante registrazione e accreditamento all'indirizzo internet <http://lecce.tuttogare.it> ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce **Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche** e seguendo la procedura far pervenire al sistema, entro il termine perentorio di ricezione offerte, un'offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

- 1) **Busta Amministrativa (con la documentazione amministrativa);**
- 2) **Busta Offerta Tecnica (con l'offerta tecnica)**
- 3) **Busta Economica (con l'offerta economica).**

1.2.DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Norme tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica visualizzabili direttamente nel portale, cliccando alla voce “Norme Tecniche di Utilizzo”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3.IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale

compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali **richieste di assistenza** di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 02 40 031 280 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 18,00, oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo assistenza@tuttogare.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando e disciplinare di gara;
- Allegato A - Istanza di Ammissione alla gara e Dichiarazione Unica;
- Allegato A bis - Dichiarazione/i di cui all'art. 94, comma 3 D.Lgs. n.36/2023;
- Allegato A-ter sulla progettazione;
- Documento di Gara Unico Europeo;
- Allegato Privacy;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Determinazione dei corrispettivi di progettazione;
- "Norme tecniche di utilizzo" della PAD consultabili al seguente link: https://lecce.tuttogare.it/norme_tecniche.php

La documentazione di gara - al pari del PFTE, tutto, scaricabile al seguente link: <https://lecce.pluridoc.it/#/canale/documenti?cartella=13150> è accessibile gratuitamente sulla PAD; sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e al seguente indirizzo <http://lecce.tuttogare.it/>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare fino a **5 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto

non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

3.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato: *"La Spiaggia Urbana – Lotto 1D – Darsena di San Cataldo – Completamento lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Darsena di San Cataldo"*.

L'area di intervento comprende l'area prospiciente il canale di accesso, canale Zuccato, le aree interne al bacino della darsena denominato bacino Ramanno, dedicato all'ormeggio di natanti per la pesca e per il diportismo ed il canale di accesso al bacino.

La finalità del presente progetto è quella di individuare la soluzione ottimale, dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale, per la definitiva risoluzione del problema dell'occlusione del canale Zuccato e dell'abbancamento della posidonia nel bacino Ramanno, fenomeni che vengono con semplicità sintetizzati nel termine *insabbiamento* e che ostacolano da anni la regolare fruizione diportistica della Darsena.

La soluzione progettuale adottata, pertanto, prevede l'esecuzione dei seguenti interventi specifici:

1. Il prolungamento del molo sopraflutto di circa 83 m in direzione Sud-Est;
2. Il prolungamento del molo sottoflutto di circa 15 m in direzione Est;
3. Il dragaggio dell'area antistante l'imboccatura al fine di uniformare l'accesso al canale;
4. Il ripristino del canale di comunicazione tra i due bacini al fine di garantire la continuità idraulica tra il bacino Foca e il bacino Ramanno mediante la demolizione e ricostruzione della passerella per l'accesso pedonale alla costa.

Nell'ambito del progetto sono, inoltre, previsti i seguenti interventi mirati a qualificare e potenziare i servizi dell'approdo:

5. la pulizia interna dei fondali della darsena e del canale di accesso per il ripristino della quota originaria di fondo del bacino;
6. il ripristino dello scanno di rivestimento della darsena;
7. il ripristino dello scivolo di alaggio esistente;
8. l'installazione di staccionata in legno per il completamento della chiusura perimetrale della darsena.

Per una descrizione dettagliata si rimanda alla REL.01 Relazione illustrativa generale e al PFTE nella sua interezza.

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta in perfetta conformità al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) approvato dalla Stazione Appaltante e sviluppata in conformità alla disciplina di settore, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023 e dai relativi Allegati I.7 e I.9.

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al progetto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto e sui successivi sviluppi della progettazione esecutiva dovranno essere conformi alle norme **UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6**.

Lotti:

Ai sensi dell'**art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023**, l'appalto costituisce un lotto unico prestazionale. La mancata suddivisione in lotti funzionali è motivata dal rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni della concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese e dalla natura unitaria dell'intervento unitamente alla necessità di garantire un unico centro di responsabilità per la perfetta coerenza tra la fase progettuale e l'esecuzione dei lavori.

Importo a base di gara:

L'importo complessivo del contratto posto a base di gara è pari a **€ 3.256.403,80** al netto di IVA, così suddiviso:

TABELLA 1- IMPORTI A BASE DI GARA

Prestazione	Importo totale prestazione	Ribasso d'asta
A) Corrispettivo per la Progettazione Esecutiva	€ 33.881,86	<u>Soggetto a parziale ribasso ex art.41 comma 15-bis D.lgs. n.36/2023:</u> • Quota 65% (compenso fisso): € 22.023,21 (NON ribassabile) • Quota 35% (spese e accessori): € 11.858,65 (SOGGETTA A RIBASSO)
B) Importo Lavori (al netto della sicurezza e del costo della manodopera)	€ 2.680.207,92	Soggetto a ribasso
C) Costo stimato della manodopera	€ 513.812,28	<i>Soggetti a ribasso d'asta se giustificati ex art.41 comma 14 del Codice</i>
D) Costi della Sicurezza	€ 28.501,74	Non soggetto a ribasso
VALORE TOTALE A BASE D'ASTA (A + B + C+D)	€ 3.256.403,80	

Per quanto attiene alla **progettazione esecutiva**, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 ed in conformità a quanto disposto dall'allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione (art. 41, comma 15 del Codice).

In applicazione dell'art. 41, commi 15-bis e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, il ribasso percentuale offerto dal concorrente sulla progettazione esecutiva si applicherà esclusivamente sulla quota del 35% relativa a spese e oneri accessori (pari a € **11.858,65**). La quota del 65% relativa al compenso professionale puro (pari a € **22.023,21**) resta fissa e invariabile a tutela del principio dell'equo compenso (Legge n. 49/2023).

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario all'espletamento delle prestazioni.

TABELLA 2 – CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE

Per la **Progettazione**, i concorrenti sono tenuti a individuare e designare i soggetti cui verrà demandata tale attività nei termini e con le modalità consentite dal Codice e, in particolare, ai sensi degli articoli 18 comma 11, 30 comma 5, 33 e della Parte V dell'All. II.12 del Codice.

Le categorie e le classi relative alla Progettazione dei lavori oggetto di affidamento, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

Tabella 2

Categoria Opera	ID Opera	Grado di complessità	Importo lavori escluso oneri della sicurezza
Opere di Navigazione Interna e Portuali	D.01	0,65	€ 3.194.020,20
Totale			€ 3.194.020,20

L'espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

TABELLA 3 LAVORAZIONI CHE COMPONGONO L'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto sono classificati nelle categorie e classifiche di cui all'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 come di seguito riportato:

Tabella 3

Lavorazioni	SOA	Importo Lavori (Euro) escluso oneri di sicurezza	%	Classifica minima	Prevalente Scorporabile Subappaltabile
					<i>Prevalente</i>

Opere marittime e lavori di dragaggio	OG 7	€ 3.194.020,20	100	IV bis	<i>subappaltabile fino al 49,99%</i>
		€ 3.194.020,20			

Le attività elencate nell'allegato "Capitolato Tecnico" e nell'allegato "Piano di manutenzione" al PFTE sono conformi ai "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM) contenuti nel **Decreto CAM Edilizia (D.M. 24 Novembre 2025)**.

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutto quanto previsti al Capitolo 3 (CAM Edilizia) di cui al CSA.

COSTI DELLA MANODOPERA: L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera dei lavori che la S.A. ha individuato in **€ 513.812,28** sulla base di quanto previsto all'art. **41 c. 13 e 14** del d.lgs. 36/2023.

Si specifica che tale importo è scorporato ed enucleato **esclusivamente all'interno della Voce B) "Importo Lavori"** di cui alla Tabella 1, e non riguarda in alcun modo i corrispettivi per le prestazioni intellettuali di progettazione esecutiva (Voce A).

COME CHIARITO NEL BANDO ANAC N.1/2023, aggiornato ed approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.365 del 16.09.2025: I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico dichiarare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Il Tar Puglia – Lecce n. 434/2025 ha chiarito il tenore dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. n.36/2023 precisando che: *Tale previsione normativa vieta, ..., che i costi della manodopera, pur rientrando nel più generale "importo posto a base di asta", siano inclusi nel c.d. importo assoggettato al ribasso ovvero nell'importo sul quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente e ciò all'evidente fine di non sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori "applicati" nell'esecuzione delle commesse pubbliche.*

... Questo, tuttavia, non esclude che..., ciascun concorrente possa, in via separata ... rispetto "all'importo assoggettato al ribasso" (ovvero quello sul quale applicare la percentuale di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo di costi della manodopera, inferiore rispetto a quella che la stazione appaltante ha previsto "ex ante" nell'ambito del più ampio importo posto a base di gara.

... Ciò, tuttavia, potrà avvenire a condizione che tale, per così dire, "indiretto" ribasso dei costi della manodopera risulti coerente con una "più efficiente organizzazione aziendale" che l'operatore dovrà dimostrare in sede di verifica dell'anomalia, doverosamente promossa dalla stazione appaltante.

ONERI DELLA SICUREZZA: Si applicheranno le disposizioni di cui agli atti di progetto.

Per i servizi tecnici di progettazione esecutiva e CSP non sussistono oneri della sicurezza da rischi di interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, i costi della sicurezza per tali prestazioni sono pari a zero.

Nel corrispettivo del servizio indicato in Tabella 1 resta compreso e remunerato anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione di tutti gli elaborati connessi all'ottenimento di pareri, nulla osta, visti e autorizzazioni necessarie all'approvazione del progetto esecutivo.

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICABILE:

A norma dell'art. 11 comma 1 e **all'allegato I.01.** del D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i. *Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti*

concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta all'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato 1.01. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del Codice, il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.1, è il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (**Edilizia Industria - Codice ID CNEL: F012**).

Gli operatori che applicano i contratti **F015 (Artigianato)**, **F016 (CONFAPI)** e **F018 (Cooperative)**, considerati equivalenti dalla Stazione Appaltante ai fini della presente procedura, non devono allegare la dichiarazione di equivalenza.

A norma del successivo comma 3 del medesimo articolo: *Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (rectius: domanda di partecipazione) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.*

A norma del successivo art. 4 del medesimo articolo citato: *Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere ... all'aggiudicazione le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, **ovverola dichiarazione di equivalenza** delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Dlgs. n.36/2023.*

L'affidamento dei lavori di che trattasi è da intendersi **“a corpo”**.

FINANZIAMENTO: *L'appalto è interamente finanziato con contribuzione a valere sul Contratto Istituzionale di Sviluppo Lecce-Brindisi-Costa Adriatica, sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.*

3.2 DURATA, CORRISPETTIVI, ANTICIPAZIONI E PENALI

3.2.1 I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato sono così determinati (art. 2.15 del C.S.A. e art. 4 Schema di contratto):

- Progettazione esecutiva:

*L'Appaltatore è tenuto a redigere e trasmettere alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati specialistici, delle relazioni, dei computi e del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), entro il termine perentorio di **30 (trenta) giorni solari e consecutivi**. Tale termine decorre ufficialmente dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero dalla data del verbale di consegna anticipata.*

Il termine di consegna include lo svolgimento di tavoli tecnici intermedi obbligatori, finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione. Le scadenze per la consegna di estratti o bozze parziali di progetto (es. strutture, impianti, soluzioni architettoniche) sono regolate dal Cronoprogramma della Progettazione concordato.

Ricevuto il progetto esecutivo completo, la Stazione Appaltante (o il soggetto incaricato della verifica) procede all'esame degli elaborati:

- **Fase di esame:** Entro 10 giorni dal ricevimento, la Stazione Appaltante trasmette all'Appaltatore l'eventuale rapporto di verifica contenente rilievi, richieste di chiarimento o integrazioni.
- **Fase di adeguamento:** L'Appaltatore ha l'obbligo di adeguare gli elaborati e presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione del rapporto.
- **Sospensione dei termini:** Il tempo impiegato dalla Stazione Appaltante per l'esame del progetto non viene computato a carico dell'Appaltatore. Viceversa, i giorni impiegati dall'Appaltatore per rispondere ai rilievi e integrare il progetto vengono computati nel termine complessivo di cui al comma 1, salvo il caso in cui i rilievi della Stazione Appaltante comportino modifiche sostanziali rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara.

Successivamente alla formale validazione del progetto (atto finale della verifica), la Stazione Appaltante procede all'approvazione del progetto esecutivo entro il termine di 30 giorni. Solo a seguito dell'atto formale di approvazione si potrà procedere alla consegna dei lavori.

-Esecuzione dei lavori: Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori in cantiere è stabilito in **365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che avverrà secondo le modalità previste dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

3.2.2 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

Come previsto all'art. 2.8.2 del CSA:

1) Corrispettivo per la Progettazione Esecutiva, dedotta l'eventuale anticipazione, secondo le seguenti dilazioni:

- acconto 60% alla consegna del progetto;
- saldo 30 % alla verifica.

Il saldo del corrispettivo sarà subordinato alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore e all'efficacia della polizza assicurativa di cui all'articolo 43, ai sensi dell'articolo 111, comma 1, quarto periodo, del Codice dei contratti ed avverrà esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni amministrative cumulative:

- *Avvenuta consegna di tutti gli elaborati previsti e superamento della fase di verifica con rilascio dell'atto di Validazione da parte del RUP;*
- *Formale adozione del provvedimento di Approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante.*

Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione.

L'importo spettante per la progettazione esecutiva, nel caso in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, verrà corrisposto direttamente al progettista previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

2) Corrispettivo per i Lavori: L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per l'esecuzione dei lavori, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra del 20% dell'importo contrattuale dei lavori, come previsto all'art. 11.6 dello schema di contratto.

3.2.3 Anticipazione del prezzo:

In conformità al quadro normativo vigente e agli orientamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Parere Supporto Giuridico MIT n. 4009/2026), l'anticipazione del prezzo è disciplinata separatamente per le due fasi prestazionali:

Ai sensi dell'art.2.8.1 del CSA: Anticipazione sulla Progettazione Esecutiva (10%):

Entro 15 giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni di progettazione, attestato dal RUP, l'Appaltatore ha diritto a richiedere un'anticipazione pari al 10% dell'importo della sola progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis dell'Allegato II.14 al Codice, nei limiti delle disponibilità del quadro economico.

Garanzia richiesta: L'erogazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorata del tasso di interesse legale.

Ai sensi dell'art.2.8.1 del CSA Anticipazione sui Lavori (20%):

Entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione di cantiere, l'Appaltatore ha diritto a richiedere un'anticipazione pari al 20% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 125 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza (art. 17, commi 8 e 9 del Codice).

Garanzia richiesta: L'erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

3.3. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024), si applicano le seguenti disposizioni in materia di revisione dei prezzi (art 3.2 dello schema di contratto e art. 2.30.1 C.S.A.):

- **Quota Progettazione Esecutiva:** La revisione dei prezzi non si applica al corrispettivo previsto per le prestazioni di progettazione esecutiva.
- **Quota Lavori:** Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano variazioni del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiori al **3% (tre per cento)** rispetto all'importo complessivo, si darà luogo a compensazione esclusivamente per la percentuale eccedente il predetto 3% e, comunque, in misura pari al **90% (novanta per cento)** di detta eccedenza.
- **Modalità di calcolo:** La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione in conformità all'art. 60, comma 3, lett. a) del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n.209/2024. Per i criteri e le modalità applicative di calcolo dell'indice sintetico revisionale, si rimanda espressamente all'art. 2.30.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre in corso di esecuzione le modifiche e le varianti che si rendessero necessarie nell'interesse della buona riuscita delle **opere**. L'introduzione di tali modifiche, se contenute nei limiti e secondo le procedure stabilite dall'art. 120 del Codice e dai documenti contrattuali, non darà diritto all'Appaltatore di avanzare pretese di compensi, indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura e specie non espressamente stabiliti dagli atti di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono ammessi gli operatori economici di cui all'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti di operatori economici, il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dall'operatore economico che esegue le prestazioni in misura maggioritaria. **Trattandosi di appalto integrato, la quota maggioritaria deve essere riferita all'importo delle prestazioni di esecuzione dei lavori, in quanto prestazione prevalente dell'appalto.**

SULLA PROGETTAZIONE

- **I progettisti possono essere presenti nell'organico dell'esecutore:**

I concorrenti **attestati per prestazioni di progettazione e costruzione** dovranno essere in possesso di certificazione SOA per categoria e classifica adeguate a quanto indicato al punto 3, come di seguito dettagliato:

1) Operatore economico con SOA di costruzione e progettazione. Dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff.

In caso di operatore economico in possesso di **attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria**, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 18, comma 11, dell'All. II.12 del Codice ed indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni richieste. In caso di RTI, l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente (mandatario e/o mandante) che esegue l'attività di progettazione.

In mancanza di certificazione SOA relativa anche alla progettazione, i concorrenti dovranno **associare** in raggruppamento temporaneo **o indicare** come incaricati della progettazione i soggetti di cui all'art. 66 del Codice in possesso dei prescritti requisiti. I concorrenti devono essere, pertanto, in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti dal presente disciplinare, comprovabili mediante una delle seguenti modalità:

2.1) Operatore economico con SOA di sola costruzione — costituzione di un raggruppamento per la Progettazione.

Può dimostrare i requisiti di progettazione con la costituzione di un raggruppamento dove:

- 2.1.1 la mandante che assume il ruolo del progettista è individuata tra uno dei soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;
- 2.1.2 la mandante che assume il ruolo di progettista è costituita da un RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti) di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dal punto 2.1.2, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'All. II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, in caso rivesta il ruolo di

mandante all'interno del RTI complessivo, l'impegno a conferire mandato collettivo alla mandataria dell'appalto (impresa di costruzioni).

2.2) Operatore economico con SOA di sola costruzione — incarico a soggetto esterno (indicato).
Può dimostrare i requisiti di progettazione con:

- 2.2.1 incarico a singolo soggetto esterno o a più soggetti esterni non raggruppati tra di loro (non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del Codice;
- 2.2.2 incarico a progettisti esterni raggruppati tra loro (questi ultimi non qualificati come concorrenti) di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice.

Nel caso previsto dal punto 2.2.2, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'Allegato II.12. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante e l'impegno a uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Si ricorda che, in entrambi i casi (sub 2.2.1 e 2.2.2), ciascuno dei progettisti incaricati/indicati dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal presente disciplinare, tramite la presentazione del proprio DGUE e dell'Allegato A ter.

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da **professionisti abilitati** alla professione iscrittinegli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta.

In sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere **la relativa abilitazione** (art. 98 del d.lgs. 81/2008).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

NOTA BENE: a norma degli articoli 67 e 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. n.36/2023 il possesso dei requisiti generali deve sussistere anche nei confronti:

- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- g) del direttore tecnico o del socio unico;*
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*

In conseguenza tutti i soggetti su indicati devono rendere la dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione **direttamente a mezzo dell'ALLEGATO A BIS, ovvero per il tramite del legale rappresentante nel DGUE.**

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre **cinquanta** dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo *rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile* redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a **quindici** e non superiore a **cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

PER I LAVORI:

6.1.L REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2.L REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - PROFESSIONALE

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 100, co 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dell'allegato II.12 dello stesso codice, per partecipare alla gara e per eseguire l'appalto, i concorrenti dovranno essere in possesso, dei seguenti requisiti:

- a) **attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come riportato nella seguente tabella:

CATEGORIA	Importo Lavori	Classifica	AVVALIMENTO	SUBAPPALTO
OG 7	€. 3.194.020,20	IV bis	si	<i>Prevalente subappaltabile fino al 49,99%</i>

In altre parole:

- Attestazione di qualificazione, in corso di validità per la categoria **OG 7** classifica **IV bis**

N. B.: **A norma dell'art. 100 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023:** *Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. **Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.***

- b) **Patente a crediti per la sicurezza ex art. 27 del D.lgs.n. 81/08, con punteggio pari o superiore a 15 crediti, come previsto all'art. Art. 2.4 del CSA.**

N.B. Conformemente alle previsioni di cui all'art. 27 comma 15 del D.lgs. n. 81/08: *Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al [decreto legislativo n. 36 del 2023](#).*

PER LA PROGETTAZIONE:

6.1.P REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** presso i competenti ordini professionali per i professionisti singoli o associati e possesso, sulla base della forma giuridica assunta, dei requisiti minimi di cui all'All. II.12 parte V del Codice;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all' art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'operatore economico carica nel FVOE idonea documentazione (originale, copia conforme o copia semplice munita di dichiarazione di conformità) attestante i requisiti previsti in relazione alla propria natura (professionista singolo o associato, società di professionisti, società di ingegneria, ecc.).

- b) **Iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto di gara, per tutte le tipologie di società e per i consorzi.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II. 11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100 comma 3 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall' Ente concedente tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

c) possesso dei requisiti di cui all'art. 98, commi 1 e 2 del D. Lgs. 81/08 per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Ai fini della comprova, il possesso è dimostrato attraverso l'implementazione dell'attestazione sul FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

6.2.P REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della **capacità economica-finanziaria**, deve, ai sensi dell'art. 40 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, possedere:

- d) una copertura assicurativa** con massimale pari al **dieci per cento** dell'importo delle opere;

OVVERO

- d) un fatturato globale** maturato nei migliori **tre esercizi degli ultimi cinque anni** antecedenti la pubblicazione del bando e disciplinare di gara almeno pari al corrispettivo per la progettazione desumibile dalla tabella 3, pari ad **€ 33.881,86**.

La comprova del requisito è fornita attraverso il FVOE, a seconda del requisito posseduto e speso, mediante uno dei seguenti documenti:

- copia della polizza assicurativa ovvero dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante oggetto, copertura e altri dati rilevanti;
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti come indicato all'art. 66 c. 2 del Codice.

6.3.P REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della **capacità tecnico-professionale**, deve ai sensi dell'art. 40 c.1-bis, secondo periodo, dell'All. II.12 avere eseguito:

- e) **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando e disciplinare **e relativi ai lavori** della categoria e ID di seguito indicata, e almeno pari a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della categoria e ID medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 4:

TABELLA 4

CATEGORIE ID DELLE OPERE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO DEI LAVORI PER L'ELENCO DEI SERVIZI
D.01 – <i>Opere di navigazione interna e portuali</i>	€ 3.194.020,20	€ 4.791.030,30

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di espletamento; delle categorie ID delle opere; delle relative ripartizioni in caso di RTP.

- f) **servizi “di punta”** di ingegneria e architettura espletati negli ultimi **dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella 5 :

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

CATEGORIE ID DELLE OPERE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO DEI LAVORI PER I SERVIZI DI PUNTA
D.01 – <i>Opere di navigazione interna e portuali</i>	€ 3.194.020,20	€ 2.555.216,16

Gli importi sono al netto di IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di espletamento; della categoria ID delle opere; delle relative ripartizioni in caso di RTP.

I servizi **di architettura e di ingegneria** valutabili sono quelli iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita e/o ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, nonché tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione ma non di Direzione dei Lavori, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. servizi di ingegneria e di architettura) sono quelli relativi a qualsiasi livello di progettazione (ivi compresi gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti dei committenti pubblici o privati)e/o di direzione dei lavori;
- ii. servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
- v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.
- vi. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1.7.

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio rilevante. Per servizi iniziati in epoca precedente, viene computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva a riguardo la mancata realizzazione dei lavori. Qualora i servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei di imprese, viene considerata la quota parte eseguita dal concorrente.

Ai sensi dell'art. 18, comma 11 e 30 comma , dell'All. II.12 del Codice, i requisiti di cui si tratta sono posseduti:

- nel caso di imprese attestate **per prestazioni di progettazione e costruzione**, dal personale interno del Concorrente che esegue i lavori (staff di progettazione interno);
- nel caso di imprese attestate **per prestazioni di sola costruzione**, dal progettista raggruppato oppure dal progettista indicato*.

** La mera indicazione di più progettisti non integra l'ipotesi di raggruppamento ex art. 66 c. 1, lett. f), del Codice; pertanto, il Concorrente potrà soddisfare i requisiti di capacità in ordine ai servizi tecnici mediante i requisiti dei singoli progettisti indicati, in maniera cumulativa.*

In ogni caso, l'incarico di progettazione deve essere svolto da **professionisti abilitati alla professione** iscritti negli appositi albi e in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta.

Composizione del gruppo di lavoro:

Per l'espletamento del servizio di ingegneria e architettura richiesto dal presente appalto, è necessario costituire una **struttura operativa**, e dotata delle professionalità come di seguito specificate:

- Per la progettazione di interventi rientranti nella categoria **D.01**, laurea in ingegneria/architettura, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale alla Sezione A;
- Per il **coordinatore della sicurezza** in fase di progettazione, l'attestazione di cui all'articolo 98, del D.lgs. n.81/2008;
- Per il **giovane professionista** (in caso di raggruppamento temporaneo), titolo di studio idoneo all'attività da svolgere e abilitazione all'esercizio della professione da meno di 5 anni.

Il Concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato.

È possibile indicare **uno stesso soggetto contemporaneamente per più prestazioni**. Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

I concorrenti indicano nella domanda di partecipazione e/o nel DGUE le informazioni pertinenti.

NB: I requisiti dei progettisti vanno comunque autodichiarati e saranno oggetto di comprova, **sia quelli generali che quelli speciali, indipendentemente dalla scelta di partecipazione.**

I concorrenti che intendono eseguire direttamente sia la progettazione, sia la realizzazione delle opere **devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'attività di progettazione**, unitamente all'attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la prestazione di attività di progettazione e costruzione **per le categorie e le classifiche richieste.**

Gli operatori economici in possesso di **attestazione SOA di sola costruzione** e gli operatori economici che, pur essendo in possesso di attestazione SOA per prestazione di progettazione ed esecuzione, non raggiungono **attraverso il proprio staff tecnico i requisiti professionali di seguito richiesti per le attività di progettazione** dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta scelto tra i soggetti di cui all'art. 66 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

La comprova del requisito è fornita attraverso il FVOE mediante la produzione, in originale o copia conforme, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dell'Attestazione SOA.

I requisiti di cui si tratta devono essere soddisfatti dal concorrente, in considerazione della forma di partecipazione prescelta, secondo gli artt. 30 e 32, dell'All. II.12 al Codice;

È possibile partecipare in pendenza di:

- verifica triennale della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 17/1 dell'All. II.12 al Codice.

In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato (nei termini indicati dalla disposizione) con la società organismo di attestazione per la verifica ex art. 17 dell'All. II.12 al Codice;

- di rinnovo della SOA, ove sussistano le condizioni di cui all'art. 16/5, secondo periodo, dell'All. II.12 al Codice. In tal caso è necessario allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Per l'ammissione è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura. In difetto l'operatore economico sarà considerato privo di valida attestazione SOA.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Per i LAVORI:

- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto **6.1.L** lett. a), se del caso, deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale

Per i LAVORI:

N.B. A norma dell'art. 30 commi 2 e 3 dell'Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023:*Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.*

Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento nel complesso, ma con la prescrizione che relativamente al requisito di cui all'art. **6.2.L lett. b)(Patente a Crediti)** la stessa deve essere posseduta da **tutti i componenti il Raggruppamento** che non siano in possesso della Attestazione di Qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, in corso di validità.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Per gli esecutori dei lavori:

Il requisito di cui al punto **6.2.L lett. a)** previsto per i soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori, deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento esecutori nel loro complesso e in conformità all'art. 30 dell'All. II.12, restando inteso che l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti per realizzare la percentuale o quota di lavori che si è impegnato a realizzare.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i Progettisti, CSP:

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato art. 66 comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato **II.12, parte V**, di cui al paragrafo **6.1.P lettera a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno **un giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ove dovuto, deve dunque essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo 6.1.P lett.a)** è posseduto:

- dai professionisti che partecipano al raggruppamento o soggetto gruppo assimilato;
- da quelli che nel **Gruppo di Lavoro** di cui al punto 6.3.P sono incaricati dell'esecuzione delle relative prestazioni oggetto dell'appalto,
- da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità;

Per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 **6.1.P lett.c)** è posseduto dal professionista/dai professionisti incaricato/incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Per i progettisti, CSP e gruppo di lavoro:

Il requisito di **capacità economica e finanziaria** di cui al punto **6.2.P lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67 c. 1 lett. a) del Codice.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale** di cui al punto **6.3.P lett. e)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, con la precisazione che per i consorzi vale l'art. 67 c. 1 lett. a) del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Per i Lavori:

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto **6.1.L lett. a)**, se del caso, deve essere posseduto: - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

A norma dell'art. 67 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.lgs. n. 209/2024

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Relativamente ai lavori, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice:

- qualora il consorzio intenda eseguire esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- qualora il consorzio intenda tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti relativi ai lavori sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Per i Progettisti- CSP:

Per i requisiti di cui al punto 6.1.P vale quanto ivi precisato e indicato nelle pertinenti disposizioni della parte V dell'allegato II.12.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate indicate come esecutrici o dai partecipanti ai GEIE secondo quanto indicato all'art. 38 del citato Allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato. Per il gruppo di lavoro vale quanto detto al par. 6.3.P, restando inteso che esso deve essere riferibile al consorziato indicato come esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i Progettisti-CSP

I requisiti di cui al punto. 6.2.P e 6.3.P ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66, comma 1, lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all' articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull' esclusione.

7. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per il requisito della progettazione. Il progettista non potrà fare ricorso all'avvalimento per qualificarsi, in considerazione degli stretti tempi dell'esecuzione e per garantire efficienza e unicità della responsabilità.

Per i lavori: Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- i. possedere i requisiti previsti nel paragrafo "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" e quelli di cui al paragrafo "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE", oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché l'Allegato A nelle parti pertinenti oltre all'Allegato A bis da rendere da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.
- ii. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega, alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena

l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nell'apposita sezione del modello DGUE e della domanda di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Le istanze di autorizzazione al subappalto potranno avere ad oggetto i lavori che verranno definiti dagli ODL nei limiti percentuali calcolati sul valore dei medesimi.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto riguarda la Misura vale quanto previsto dal DM — Efficientamento energetico - ERP

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **contratto collettivo nazionale e territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno **al 30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno **al 15 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, devono caricare nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'**ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **32.564,04**.

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, *in ragione della esigenza di serietà dell'offerta e di definire con certezza ed in tempi rapidi e certi la procedura di gara, rendendo al contempo l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante ritiene di dover chiedere la garanzia provvisoria dell'importo pari all'1% del valore complessivo della procedura.*

A norma dell'art.53 comma 4 bis del D.lgs.n.36/2023 4-bis: Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (**COMUNE DI LECCE**);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di sopralluogo poiché la tipologia delle prestazioni a farsi e le tavole del PFTE consentono al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Il concorrente potrà comunque espletare il sopralluogo concordando con il RUP le procedure per le autorizzazioni del caso. Al fine di fissare il sopralluogo facoltativo, ciascun concorrente dovrà fissare un appuntamento con il RUP, inviando comunicazione attraverso la piattaforma.

Il sopralluogo eventualmente dovrà essere eseguito dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, oppure da persona delegata per iscritto dal titolare o dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento, sia esso già costituito nelle forme di legge o meno, la ricognizione dei luoghi dovrà essere espletata dall'impresa Capogruppo.

In caso di sopralluogo non è previsto il rilascio di un'attestazione di presa visione dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 *pubblicata al seguente* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso

istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta tecnica, economica e la documentazione amministrativa relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando e disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine su indicato **a pena di irricevibilità**.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al **punto 1.1**.

I file inviati attraverso la PAD dovranno necessariamente essere prodotti in formato pdf e firmati digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle Regole del sistema di *e-procurement* della Piattaforma digitale Tuttogare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta Tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- a) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- b) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra nelle varie sezioni della PAD.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente sul sito www.tuttogare.it, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Le dichiarazioni contenute negli **Allegati al presente bando e disciplinare di gara** sono redatte sui modelli predisposti dall'Ufficio e messi a disposizione dell'O.E. sulla PAD.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla PAD che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito.

I passaggi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla PAD.

La presentazione dell'OFFERTA mediante la PAD è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana così come anche tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta sono comunicate, all'operatore economico, le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico nell'Allegato A è tenuto ad esplicitare se intende autorizzare la stazione appaltante ex artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 a consentire l'accesso alla documentazione tutta di gara presentata, ivi compresa e non esclusa l'offerta data l'insussistenza di ragioni di cui all'art. 36 comma 4 lett. a) del Decreto citato ovvero se intende inibire *per ragioni di segretezza da esplicitare, ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, lettera a\)](#), l'ostensione di parti della documentazione e offerta di cui richiede espressamente l'oscuramento.*

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non** quelle della documentazione che compone **l'offerta tecnica e l'offerta economica**.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo del presente Bando/ Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD alla Sezione dedicata, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato A Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica;
- dichiarazione/i di cui all'art. 94, comma 3 - Allegato A bis;
- Allegato A ter (progettazione);
- Allegato privacy;
- DGUE;
- eventuale procura;
- garanzia provvisoria;
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati;
- Ove ricorra: eventuale dichiarazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara;
- Documentazione attestante il pagamento del bollo;
- Documento attestante il pagamento del contributo ANAC.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A inserito nella PAD.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- .se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- .se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

N.B. Anche i Progettisti dovranno rendere nell'Allegato A-ter, nelle parti compatibili le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura in conformità agli artt. 35 e 39, Parte V, dell'allegato 11.12 al Codice), nonché quelle relative al possesso dei requisiti richiesti ai componenti del gruppo di lavoro.

IMPOSTA DI BOLLO La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.
- allegato A-bis (eventuale).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è **presentato nell'offerta tecnica ma con specifica indicazione di ciò nella documentazione amministrativa**. In tal caso il contratto di avvalimento **non va inserito nella documentazione amministrativa**.

Nel caso di avvalimento misto il contratto di avvalimento va inserito anche nella documentazione amministrativa ma relativamente al requisito "premiale" va oscurata tale parte.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

1. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
2. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura/opere, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
4. dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura/opere, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

5. dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura/opere, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- a. copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- b. dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura o delle opere, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- d. copia del contratto di rete;
- e. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- f. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o delle opere, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- g. **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - h. copia del contratto di rete
 - i. copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - j. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura o delle opere, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- k. **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - l. copia del contratto di rete

- m. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura o delle opere, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

1. DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
Per i consorzi stabili: di non partecipare a più di un consorzio stabile;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
3. di partecipare in più di una forma, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (Appalto Integrato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023), sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) posto a base di gara dalla Stazione Appaltante.

Sono ammesse proposte/varianti migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara, in conformità ai criteri di valutazione previsti nel presente bando e disciplinare.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella **PAD (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale)**, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve essere firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 13.

La proposta tecnico-organizzativa dovrà essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi tecnico-qualitativi richiesti sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata, né riferimenti o menzioni alle condizioni economiche.

L'Offerta Tecnica andrà redatta in modo preciso e dettagliato attraverso la produzione dei seguenti documenti:

CRITERIO A: CAPACITA' TECNICHE E ORGANIZZATIVE (Punteggio max: 25 punti)

Per la valutazione del criterio **A.1 – Capacità tecniche e organizzative proprie del proponente in merito alla natura delle opere da realizzare con specifico riferimento alle opere marittime per l'esecuzione dei lavori dragaggio e costruzione dei nuovi moli**, il concorrente deve presentare:

- **A.1.1 Relazione Tecnico–descrittiva**, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato, inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al punto A1 della Tabella Criteri, composta da un **totale massimo di 8 (otto) tra cartelle e fogli in formato A4**;
- **A.1.2 Quadro Comparativo non estimativo** tra il progetto posto a base di gara (PFTE) e le innovazioni tecniche proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal

concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato;

- **A.1.3 Elenco prezzi non estimativo** delle eventuali nuove voci relative alle categorie di lavoro e forniture previste nelle migliori proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato.

•

CRITERIO B: IMPLEMENTAZIONE IMPIANTISTICHE (Punteggio max: 20 punti)

Per la valutazione del criterio **B.1 - Implementazione impiantistiche che l'impresa intende proporre per migliorare la fruibilità, la gestione ed i servizi della darsena**, il concorrente deve presentare:

- **B.1.1 Relazione Tecnico–descrittiva**, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato, inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al punto B.1 della Tabella Criteri, composta da un **totale massimo di 6 (sei) tra cartelle e fogli in formato A4**;
- **B.1.2 Elaborato grafico schematico**, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato rappresentativo della proposta, in formato A1;
- **B.1.3 Quadro Comparativo non estimativo** tra il progetto posto a base di gara (PFTE) e le innovazioni tecniche proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato;
- **B.1.4 Elenco prezzi non estimativo** delle eventuali nuove voci relative alle categorie di lavoro e forniture previste nelle migliori proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato.

•

CRITERIO C: ALLESTIMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLO SCALO DI ALAGGIO (Punteggio max: 15 punti)

Per la valutazione del criterio **C.1 - Allestimento e implementazione dello scalo di alaggio a servizio della darsena e dell'utenza esterna mediante l'implementazione della dotazione impiantistica e la sistemazione delle aree circostanti**, il concorrente deve presentare:

- **C.1.1 Relazione Tecnico–descrittiva**, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato, inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al punto C.1 della Tabella Criteri, composta da un **totale massimo di 5 (cinque) tra cartelle e fogli in formato A4**;
- **C.1.2 Elaborato grafico**, debitamente firmato/i digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato rappresentativo della proposta, in formato A1;
- **C.1.3 Quadro Comparativo non estimativo** tra il progetto posto a base di gara (PFTE) e le innovazioni tecniche proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato;
- **C.1.4 Elenco prezzi non estimativo** delle eventuali nuove voci relative alle categorie di lavoro e forniture previste nelle migliori proposte, debitamente firmato digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato ed inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato.

CRITERIO D: IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLA DARSENA (Punteggio max: 30 punti)

Per la valutazione del criterio **D.1 - Implementazione del piano di manutenzione della darsena con specifico riferimento alla pulizia ed al dragaggio dei fondali interni e dello specchio acqueo antistanti l'imboccatura della darsena**, il concorrente deve presentare:

- **D.1.1 Relazione Tecnico–descrittiva**, debitamente firmata digitalmente, pena la mancata valutazione, dal concorrente e da tecnico abilitato, inerente la proposta progettuale migliorativa relativa al criterio su indicato e dettagliato al punto D.1 della Tabella Criteri, composta da un **totale massimo di 10 (dieci) tra cartelle e fogli in formato A4**;

Si specifica che per "**cartelle**" delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 composte da una sola facciata, eventualmente contenenti schemi o diagrammi;

Sono esclusi dal conteggio l'indice, la copertina e schede tecniche.

La mancanza di uno o più degli elaborati indicati ai precedenti punti, ove non siano di carattere eventuale, comporterà la non valutazione dei rispettivi criteri da parte della Commissione (coefficiente pari a zero) se gli altri elaborati non risultano sufficienti alla Commissione per una valutazione tecnica.

Qualora il concorrente produca **documentazione in misura eccedente** rispetto a quanto indicato per ciascun criterio, la Commissione Giudicatrice non terrà conto di quanto eccede i limiti stabiliti. La mancanza o l'inadeguatezza di esplicitazione di uno o più criteri, comporterà la non valutazione del relativo criterio da parte della Commissione (coefficiente pari a zero).

Qualora il **concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti**, tali documenti devono essere firmati digitalmente, **pena l'esclusione dalla gara**, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nel caso in cui siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura.

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (upload) sulla piattaforma del Sistema devono essere sottoscritti con firma digitale; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo **firme multiple parallele**, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

Le Relazioni tecnico descrittive possono essere accorpate in un unico file di caricamento, ma devono rigorosamente rispettare la numerazione dei criteri, la sequenza dei medesimi e la netta separazione fisica degli stessi nel testo.

N.B. Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

L'offerta Tecnica non comporta e non può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante. L'offerta tecnica proposta formerà parte integrante e sostanziale del contratto, obbligando lo stesso al loro pieno ed assoluto rispetto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara e nel PETE, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da **Riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una **copia firmata dell'offerta tecnica** adeguatamente **oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente *didimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si rammenta che "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una*

gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono genericamente al proprio know how, bensì è necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti" (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 15 ottobre 2024, n. 8257; conformi: Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382; sez. VI, 9 febbraio 2022, n. 931; sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica di seguito indicata nella Piattaforma secondo le modalità di cui innanzi, conformemente a quanto specificato nella *home page* della piattaforma.

La documentazione economica redatta in italiano, firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 13, comprende obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. L'offerta del prezzo, sottoscritta digitalmente dal concorrente, o da suo procuratore, deve indicare la misura percentuale (espressa in cifre, con un massimo di tre cifre decimali) di:

1.1- **RIBASSO SULL'IMPORTO DEI LAVORI** posto a base di gara (**€ 2.680.207,92**) al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

1.2- **RIBASSO SULL'IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE** posto a base di gara (**€ 11.858,65**) al netto del compenso fisso.

Il ribasso sull'importo dei lavori (1.1) deve essere **obbligatoriamente** corredato dell'indicazione, ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.Lgs. n.36/2023, dei **propri costi del personale** quantificati in €. _____ e dei **propri costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a carico dell'impresa quantificati in €. _____.

2. Relativamente ai **costi della manodopera dei lavori**: Nel caso di **costi della manodopera inferiori** a quelli stimati dalla stazione appaltante (**€ 513.812,28**), l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, **allegando** i relativi giustificativi.

La mancata allegazione dei giustificativi non costituisce causa di esclusione.

3. **Computo metrico estimativo** relativo alle eventuali migliorie offerte, debitamente firmato digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa e dal tecnico abilitato.
4. **Elenco dei nuovi prezzi unitari** (eventuale) relativo all'offerta, debitamente firmato digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa e dal/i progettista/i tecnico abilitato. **Si precisa che i nuovi prezzi occorre siano quelli di cui all'ultimo Prezziario della Regione Puglia e ove assenti occorre fornire analisi del nuovo prezzo.**

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata direttamente a sistema, secondo le modalità indicate. Dopo la sua compilazione il sistema genererà un file pdf che dovrà essere firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità indicate ed impostate dal programma stesso.

In caso di **raggruppamento o di consorzio non ancora costituiti**, le imprese mandanti o consorziate devono, **pena l'esclusione dalla gara**, sottoscrivere l'offerta unitamente all'impresa mandataria capogruppo ed al consorzio.

N.B. L'importo delle migliorie offerte, indicato dall'offerente nel computo metrico estimativo, **non verrà considerato** ai fini della determinazione del punteggio relativo all'offerta economica, in quanto, **indipendentemente dal relativo valore è a costo zero per la Stazione Appaltante**, ribadendo al contempo che **non si darà luogo ad alcun compenso per l'elaborazione progettuale esecutiva delle migliorie offerte**.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente **appalto** è aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'**art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023**.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10 <i>così suddiviso:</i>
Lavori	8
Progettazione	2
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sottostante con la relativa ripartizione dei punteggi, tutti stabiliti di natura discrezionale: 'TIPO' D, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice:

TABELLA DEI CRITERI

ID	CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO MAX
A	Capacità tecniche e organizzative proprie del proponente in merito alla natura delle opere da realizzare con specifico riferimento alle opere marittime per l'esecuzione dei lavori di dragaggio e costruzione dei nuovi moli.	Il proponente dovrà illustrare le attrezzature, le metodologie costruttive e le capacità tecniche di cui dispone per la realizzazione delle opere marittime, illustrando quali accorgimenti intende adottare e come intende operare minimizzando gli impatti ambientali sulle aree circostanti, le interferenze con l'operatività della darsena anche al fine di ridurre i disagi per gli abitanti e gli utenti dei lidi balneari prossimi all'area di intervento.	25

B	Implementazioni impiantistiche che l'impresa intende proporre per migliorare la fruibilità, la gestione ed i servizi della darsena	Il proponente dovrà illustrare le dotazioni impiantistiche che intende fornire e installare per completare e migliorare i servizi per i diportisti e per la gestione della darsena. Saranno valutate le dotazioni per l'allestimento dei pontili e delle banchine nonché l'allestimento delle aree a terra, delle aree a parcheggio e del blocco servizi della darsena.	20
C	Allestimento e implementazione dello scalo di alaggio a servizio della darsena e dell'utenza esterna mediante l'implementazione della dotazione impiantistica e la sistemazione delle aree circostanti.	Il proponente dovrà illustrare gli interventi migliorativi che intende apportare nell'adeguamento e allestimento dello scalo di alaggio a servizio della darsena. Dovrà descrivere ed illustrare le dotazioni impiantistiche che intende fornire e l'organizzazione degli spazi a terra per migliorare la fruibilità delle aree circostanti	15
D	Implementazione del piano di manutenzione della darsena con specifico riferimento alla pulizia ed al dragaggio dei fondali interni e dello specchio acqueo antistanti l'imboccatura della darsena	L'impresa concorrente dovrà illustrare le attività che intende proporre per implementare e migliorare il piano di manutenzione della darsena con particolare riferimento alle attività di pulizia e dragaggio dei fondali interni e dello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto. Il proponente dovrà illustrare le operazioni che intende fornire per garantire il mantenimento delle condizioni di navigabilità della darsena, illustrando le caratteristiche dell'intervento e delle fasi operative proposte, indicando la frequenza degli interventi e la durata nel tempo, anche successive al periodo di realizzazione dei lavori, per tutte le operazioni manutentive proposte in sede di offerta.	30
	TOTALE		90

Non è prevista soglia di sbarramento.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base della seguente previsione: “media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”; una volta terminata “la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”.

A ciascun singolo criterio di natura discrezionale ciascun commissario attribuirà il coefficiente, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Descrizione Sintetica	Coefficiente
Ottimo	Soluzione pienamente rispondente, con elementi migliorativi significativi	1
Buono	Soluzione adeguata, con alcuni elementi migliorativi	0,80-0,99
Sufficiente	Soluzione coerente ma con limitati elementi qualificanti	0,60-0,79
Mediocre	Soluzione parzialmente adeguata, carenze non gravi	0,30-0,59
Scarso	Soluzione non adeguata o incoerente	0-0,29

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica è attribuito il punteggio complessivo di 10 punti, come di seguito dettagliato:

PARAMETRI		PUNTEGGIO MASSIMO
E1	OFFERTA ECONOMICA LAVORI	8
E2	OFFERTA ECONOMICA PROGETTAZIONE	2
TOTALE		10

Ai fini del calcolo del punteggio,

Quanto all'offerta economica **DEI LAVORI** è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Quanto all'offerta economica **DELLA PROGETTAZIONE**, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare (di cui all'art. 2-bis dell'Allegato I.13 al D.lgs. n.36/2023):

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3: **0,1**;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a **2**.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Metodo aggregativo-compensatore Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = A.1; B.1; C.1; D.1; E1; E2.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 03** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, attraverso la PAD.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Dirigente del Settore Competente (CdR VI) e/o il RUP presso l’Ufficio Gare, che lo coadiuva, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione procede all’apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte Tecniche qualitative presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso di ulteriore parità la commissione effettua il sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, a mezzo della PAD, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

23. VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE e VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

E' facoltà del RUP, laddove ne ravvisi la necessità, anche avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità economico finanziaria e la realizzabilità dell'opera.

Non sono ammesse spiegazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel complesso, inaffidabili.

SUL COSTO DELLA MANODOPERA

Il RUP, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023, procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto laddove il concorrente abbia indicato un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante e laddove non abbia inserito nell'offerta economica le giustificazioni.

Indicazioni in merito alle giustificazioni del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, le giustificazioni dovranno contenere dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà essere chiamato a produrre idonea documentazione di supporto (*contratti, polizze, documenti contabili, ecc.*).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, *la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione di non procedere all'aggiudicazione.*

Il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, **con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01**, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente bando disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato ex art. 55 del D.lgs. n. 36/2023 entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

A norma dell'art. 55 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 *I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del decreto medesimo, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.*

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale a norma dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, sottoscritto con *firma digitale ex art. 18 del codice.*

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a presentare:

- a) Garanzia definitiva da prestarsi nelle forme previste dagli art. 53 e 117 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie;
- c) a presentare le coperture assicurative di cui all'art. 2.12 del CSA.

Sulla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.lgs. n. 36/2024, si precisa sin d'ora che sussistono ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto connesse le une al luogo di esecuzione le altre ai tempi imposti dall'ente finanziatore per cui la garanzia definitiva non può essere sostituita con l'applicazione di alcuna ritenuta a valere sugli stati di avanzamento.

ALTRE INFORMAZIONI

INTERPELLO: A norma dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023:*1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.*

Conformemente alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 124 del Decreto citato: la stazione appaltante effettuerà una valutazione tecnica, se procedere all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta ovvero effettuare il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, in ragione di dati oggettivi, conformemente al rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del Decreto di cui innanzi.

25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26 . CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante allegato al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO".

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27 ACCESSO AGLI ATTI.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A norma dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023: *il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:*

- a) *possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti*

tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Di talché, l'operatore economico è tenuto ad indicare nell'Allegato A le eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto citato e le motivazioni che ne giustificano l'oscuramento;

N. B. L'art. 36 del decreto citato specificatamente prevede: . *L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 90](#).*

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, lettera a\)](#).

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'[articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'[articolo 35, comma 4, lettera a\)](#), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'[articolo 222, comma 9](#), ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'[articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010](#) ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'[articolo 90](#).

28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. (Tribunale Amministrativo di Lecce) Puglia - Sez. di Lecce –sito in Via Rubichi.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si fornisce apposita Informativa sul trattamento dei dati personali.

Lecce, 06.08.2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giovanni PUCE

INDICE

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO
 - 3.1. OGGETTO dell'APPALTO
 - 3.2. DURATA, CORRISPETTIVI, ANTICIPAZIONI E PENALI
 - 3.3. REVISIONE PREZZI
 - 3.4. MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
 - 5.1 SELF CLEANING
 - 5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2 DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE
 - 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

7. AVVALIMENTO

8. SUBAPPALTO

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10. GARANZIA PROVVISORIA

11. SOPRALLUOGO

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

16. OFFERTA TECNICA

17. OFFERTA ECONOMICA

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

23. VERIFICA DI CONGRUITÀ' DELLE OFFERTE e VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO E ALTRE INFORMAZIONI

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

27. ACCESSO AGLI ATTI

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI